



N. documento: ASTRA-D-15DA3401/220

Ordinanza concernente il sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale (OSICC)

Tabella sinottica delle modifiche previste rispetto alla normativa vigente

Testo vigente OCCS	Avamprogetto OCCS	Avamprogetto OSICC
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti, le notifiche e le statistiche che comportano.	Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti e le notifiche e le statistiche che comportano.	Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'utilizzo del sistema d'informazione sui controlli della circolazione stradale (SICC) e le rilevazioni statistiche connesse.
Art. 21 cpv. 2 Controlli su strada ² Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo: a. ultimo tentativo di violazione della sicurezza; b. interruzione di corrente più lunga negli ultimi dieci giorni; c. malfunzionamento di sensori negli ultimi dieci giorni;	Art. 21 cpv. 2 Controlli su strada ² Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo e quindi decidere se sia il caso di fermare un veicolo per un controllo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati: a. targa del veicolo; b. superamento dei limiti di velocità negli ultimi dieci giorni; c. guida senza carta del conducente valida negli ultimi dieci giorni;	



d. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni; e. dati contrastanti sul movimento del veicolo negli ultimi dieci giorni; f. guida senza carta valida; g. inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni; h. dati relativi alla regolazione dell'ora; i. dati relativi alla calibrazione, inclusa la data delle ultime due calibrazioni; j. targa del veicolo; k. velocità indicata dal tachigrafo.	d. guida senza carta del conducente valida durante il viaggio in corso; e. inserimento della carta durante la guida negli ultimi dieci giorni; f. dati errati in relazione a percorso e velocità negli ultimi dieci giorni; g. dati contrastanti sui movimenti del veicolo negli ultimi dieci giorni; h. seconda carta del conducente durante il viaggio in corso; i. modalità di registrazione corrente non impostata su periodo di guida; j. ultima sessione della carta non chiusa correttamente; k. numero di interruzioni di corrente negli ultimi dieci giorni; l. malfunzionamenti di sensori negli ultimi dieci giorni e tipo; m. ultima regolazione dell'ora; n. ultimo tentativo di violazione della sicurezza; o. ultima calibrazione; p. penultima calibrazione;	
--	---	--

	q. prima calibrazione del tachigrafo; r. velocità attuale; s. marca temporale del set di dati; t. ultima geoposizione autenticata; u. durata del periodo di guida in corso ininterrotto; v. durata del periodo di guida accumulato più lungo del giorno in corso e di quello precedente; w. durata del periodo di guida giornaliero più lungo della settimana in corso; x. durata del periodo di guida accumulato nella settimana in corso; y. durata del periodo di guida accumulato della settimana in corso e di quella precedente.	
Art. 44 Notifiche all'USTRA ¹ I Cantoni notificano ogni anno all'USTRA: a. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l'articolo 48 lettera b numero 1; b. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l'articolo 48 lettera b numero 2; c. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro, di guida e di controllo giusta l'articolo 48 lettera b numero 3;	Abrogato	Art. 6 Registrazione o trasmissione dei dati ⁴ La registrazione e la trasmissione dei dati sono effettuate regolarmente, tuttavia entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Sono fatti salvi i termini di notifica basati su una convenzione sulle prestazioni con il DATEC. ⁵ La rettifica o l'integrazione di dati dopo il 31 gennaio dell'anno successivo deve essere concordata con l'USTRA.

d. il numero delle aziende sottoposte all'OLR 1 domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate; e. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti stranieri in Svizzera e le sanzioni inflitte, nonché le sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro dell'Unione europea. ² L'USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura.		⁶ La rettifica e l'integrazione di dati devono essere effettuate attraverso le interfacce e le procedure di sincronizzazione definite nel regolamento per il trattamento dei dati. Art. 22 Notifiche all'USTRA I Cantoni trasmettono ogni anno al SICC: a. entro il 30 settembre dell'anno in corso, il numero di veicoli immatricolati nel Cantone e i cui conducenti sono soggetti all'OLR 1; b. entro il 30 giugno dell'anno successivo, il numero delle aziende soggette all'OLR 1; c. entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le sanzioni per infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro, di guida e di riposo commesse da conducenti svizzeri nell'Unione europea. <u>Osservazioni:</u> <i>Art. 44 cpv. 2 OCCS:</i> L'articolo 37 OCCS-USTRA¹ sarà modificato in una procedura separata, trattandosi di un'ordinanza dell'Ufficio.
Art. 46 L'USTRA trasmette: a. alla Commissione europea:	Abrogato	Art. 19 Rapporti dell'USTRA L'USTRA trasmette: a. alla Commissione europea i rapporti sui controlli delle merci pericolose, dei

¹ Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale, RS 741.013.1.

1. un rapporto annuale sui controlli delle merci pericolose, 2. ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici; b. al «Forum internazionale dei trasporti» (International Transport Forum, ITF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.		periodi di lavoro, di guida e di riposo nonché sui controlli tecnici su strada concordati nell'accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; b. all'ITF dell'OCSE i rapporti sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo che la Svizzera deve redigere ai sensi delle decisioni ministeriali vincolanti.
Art. 47 Banca dati centrale ¹ In collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, l'USTRA gestisce una banca dati centrale. ² La banca dati serve: a. ad allestire statistiche sulle attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza; b. alla stesura del rapporto, destinato alla Commissione europea e all'ITF, concernente le attività di controllo svolte conformemente alla presente ordinanza. ³ Non possono essere trattati dati (art. 44–46 e 48) relativi a una persona identificata o identificabile.	Abrogato	Art. 2 Struttura e finalità del sistema d'informazione ¹ Il SICC è costituito da un sistema di rilevazione e un sistema di valutazione. ² Il sistema di rilevazione è impiegato: a. per registrare e archiviare i dati sui controlli secondo l'ordinanza del 28 marzo 2007³ sul controllo della circolazione stradale (OCCS); b. come strumento di supporto per le autorità nell'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti in relazione a controlli della circolazione stradale; c. come prova di fornitura delle prestazioni connesse ai controlli del traffico pesante secondo le convenzioni sulle prestazioni concluse dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) con i Cantoni in virtù dell'articolo 10 capoverso

² RS 0.740.72

³ RS 741.013

⁴ L'USTRA emana le necessarie istruzioni tecnico-amministrative, segnatamente il regolamento per il trattamento.		3 della legge del 19 dicembre 1997⁴ sul traffico pesante (LTP); d. come fonte di dati per il sistema di valutazione. ³ Per la prova di cui al capoverso 2 lettera c non possono essere trattati dati personali. ⁴ Il sistema di valutazione è impiegato per: a. adempiere l'obbligo di presentare rapporti secondo l'accordo del 21 giugno 1999⁵ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; b. adempiere l'obbligo di presentare rapporti al Forum internazionale dei trasporti (International Transport Forum, ITF) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); c. compilare statistiche sull'attività di controllo secondo l'OCCS; d. valutare e analizzare l'attività di controllo; e. elaborare valutazioni e analisi quali basi per la politica della sicurezza stradale. Art. 3 Autorità coinvolte e competenze ¹ Il sistema di rilevazione è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). ² Il sistema di valutazione è gestito dall'USTRA.
--	--	---

⁴ RS 641.81

⁵ RS 641.81

		³ L'USTRA mette a disposizione dell'UDSC e delle autorità cantonali il sistema di rilevazione ed è responsabile del suo funzionamento e perfezionamento. ⁴ È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso. Art. 4 Regolamento per il trattamento dei dati L'USTRA emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale sono disciplinate in particolare l'organizzazione e il funzionamento del SICC, le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.
Art. 48 Contenuto della banca dati La banca dati contiene: a. quali dati statistici: 1. genere del controllo, 2. autorità che effettua il controllo, 3. luogo di controllo, 4. durata del controllo, 5. genere e numero dei veicoli controllati nonché numero dei conducenti controllati, 6. cittadinanza dei conducenti controllati, 7. Stato d'immatricolazione dei veicoli controllati, 8. tipo e numero di infrazioni constatate, 9. tipo e numero delle misure adottate; b. quali dati del rapporto: 1. sui controlli delle merci pericolose:	Abrogato	Art. 5 Contenuto (sistema di rilevazione) Il sistema di rilevazione contiene: a. i dati relativi ad autorità di controllo e persone addette ai controlli nonché tipo, luogo e momento del controllo di cui all'allegato numero 1; b. i dati relativi a persone controllate di cui all'allegato numero 2; c. i dati relativi al detentore del veicolo di cui all'allegato numero 3; d. i dati relativi a veicoli e rimorchi di cui all'allegato numero 4; e. dati relativi ai settori controllati di cui all'allegato numero 5; f. i dati relativi ai controlli aziendali per quanto riguarda i periodi di lavoro, di guida e di riposo di cui all'allegato numero 6;

- volume rilevato o stimato di trasporti di merci pericolose, in tonnellate o in tonnellate/chilometro, - numero di controlli effettuati, - numero di veicoli controllati, suddivisi secondo lo Stato di immatricolazione, - tipo e numero di infrazioni constatate, - tipo e numero delle misure adottate, 2. sui controlli tecnici: - numero di veicoli utilitari controllati, suddivisi secondo la categoria dei veicoli e lo Stato d'immatricolazione, - tipo e numero dei difetti constatati, - tipo e numero delle misure adottate, 3. sui controlli dei periodi di lavoro, di guida e di riposo: - numero di conducenti controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo la cittadinanza e secondo il trasporto di persone o di merci, - numero di conducenti controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci, - numero dei giorni di lavoro controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci, - numero dei giorni controllati durante i controlli aziendali,		g. i verbali d'interrogatorio e i rapporti di denuncia di cui all'allegato numero 7. Art. 11 Contenuto (sistema di valutazione) Il sistema di valutazione contiene i dati di cui all'allegato numeri 1–6 in forma pseudo-nimizzata o anonimizzata.
--	--	--

suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci, - numero delle imprese controllate, - tipo e numero delle infrazioni constatate.		
---	--	--